

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, ROMANO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle frodi riguardanti l'impiego degli strumenti per le politiche di sviluppo e coesione nel Mezzogiorno

Presentata il 3 dicembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni le cronache dei maggiori quotidiani italiani hanno dato ampio spazio a una serie di episodi di malaffare e di truffe perpetrati da imprenditori senza scrupoli (se non addirittura da enti locali e regionali!), che hanno attinto a piene mani dalle risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dai Governi nazionali che si sono succeduti per la realizzazione di programmi di sviluppo e coesione nelle aree del Paese meno avanzate. Queste risorse avrebbero dovuto creare nel sud d'Italia sviluppo e occupazione per i giovani, mentre nella realtà hanno prodotto il nulla, se non truffe milionarie, con progetti di investimento e di sviluppo

esistenti soltanto sulla carta, mentre i fondi stanziati dalle varie leggi di intervento nazionali e i fondi europei sono stati direttamente indirizzati su conti correnti privati o investiti in panfili, in auto d'epoca, in quadri e in gioielli da parte di questi truffatori, qualcuno dei quali ha scelto di sparire nel nulla con quanto illecitamente guadagnato. Il 2005 è stato l'anno d'oro: le frodi hanno fatto registrare un incasso pari a 341 milioni di euro (più di quanto era mai stato registrato in precedenza), di cui 240 milioni di euro realmente incassati dai truffatori e 100 milioni di euro bloccati *in extremis* dalla Guardia di finanza, che ha scoperto come alcuni gruppi organizzati, come

«clan», si muovano alla ricerca di sovvenzioni nelle regioni rientranti negli obiettivi comunitari «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», quelle, cioè, con un reddito *pro-capite* inferiore alla media europea e che godono di particolari benefici fiscali.

Il Mezzogiorno, dunque, si configura come terra di saccheggio per improvvisati imprenditori locali e, molto spesso, per società del nord specializzate nell'inseguire fondi e promettere posti di lavoro. Nonostante i tentativi per fronteggiare le truffe, la lunghezza delle indagini e la complessità delle stesse hanno prodotto risultati sicuramente inferiori rispetto a quello che sarebbe necessario in relazione alla dimensione del fenomeno. Infatti, se si considera la somma dei fondi stanziati dalle diverse leggi finanziarie e dei fondi strutturali europei si nota come tali regioni siano state oggetto di finanziamenti per cifre considerevoli che però non hanno sortito alcun effetto positivo. In termini di occupazione e investimenti produttivi. Solo per quanto concerne i fondi strutturali europei, nel 2007, i casi di truffa accertati in Italia sono stati pari a quasi 220 milioni di euro, mentre i finanziamenti indebitamente ri-

chiesti a Bruxelles e, fortunatamente, bloccati prima di essere indebitamente percepiti da soggetti non compensati, sono pari a 42 milioni di euro. Sempre nel 2007 il Comando carabinieri politiche agricole (competente per i fondi europei all'agricoltura) ha accertato truffe pari a 32 milioni di euro. A questi si sommano altri 20 milioni di euro di tentate truffe. In tutto, tra i soldi percepiti e quelli provvidenzialmente bloccati in tempo, la cifra sale a oltre 313 milioni di euro.

Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende centrare un duplice obiettivo: il primo è quello di cercare di eliminare questo fenomeno, che costituisce il vero ostacolo per affrancare le regioni meridionali da una situazione di disagio e di arretratezza economico-sociali, assicurando alla giustizia i responsabili delle frodi, da qualunque parte d'Italia essi provengano, e l'altro obiettivo è quello di costituire l'occasione per ripensare il sistema degli incentivi per lo sviluppo delle zone meno avanzate del Paese, cercando di eliminare quelle criticità che hanno fatto la fortuna di numerosi truffatori e lasciato la regioni del sud in situazioni di arretratezza.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle frodi riguardanti l'impiego degli strumenti comunitari e nazionali, per le politiche di sviluppo e coesione nel Mezzogiorno, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti alla stessa Camera dei deputati in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 2.

1. L'attività della Commissione è finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi allo stato e alle modalità di utilizzo di fondi e di strumenti finanziari per investimenti in infrastrutture e in programmi di sviluppo locale, comunitari e nazionali, nel Mezzogiorno, con particolare riguardo alle regioni Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali abusi e di accertare le relative responsabilità politiche, amministrative ed eventualmente rilevanti sul piano penale.

2. La Commissione ha, inoltre, il compito di individuare e di suggerire le misure

idonee a ripristinare situazioni di normalità economica, sociale e produttiva nei territori di cui al comma 1.

ART. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e del Corpo della guardia di finanza e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 60.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso, comunque, per i delitti contro la pubblica amministrazione e per i delitti contro l'economia pubblica, può essere opposto il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e del Corpo della guardia di finanza non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 6.

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste ai sensi del comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o

informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quindici mesi dalla data del suo insediamento, con la presetazione all'Assemblea della Camera dei deputati di una relazione sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.